



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 16/07/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, stipulato il 7/2/2012 ed estinto nel 2016 (“n. ****986”, contratto A), e ad un contratto contro cessione del quinto, stipulato il 15/10/2012 ed estinto anticipatamente nel 2017 (“n. ****736”, contratto B), il ricorrente, insoddisfatto dell’interlocuzione intercorsa con l’intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all’Arbitro al quale chiede (come meglio specificato nel reclamo):

con riferimento al contratto A,

- la restituzione delle somme di € 673,40 e di € 259,46 a titolo di rimborso, secondo il pro rata temporis, rispettivamente delle commissioni di istruttoria e del premio assicurativo; di € 264,97 a titolo di quote insolute e di € 151,81 a titolo di penale per l’estinzione anticipata,

con riferimento al contratto B,

- la restituzione delle somme di € 462,16 e di € 290,24 a titolo di rimborso, secondo il pro rata temporis, rispettivamente delle commissioni e dei premi assicurativi non maturati;
- il tutto oltre interessi, spese di procedura e difensive, queste ultime quantificate in € 250,00.

Costitutosi, l’intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

con riferimento al contratto A:

- “*la carenza della documentazione probatoria*”, stante la mancata allegazione del contratto da parte del cliente;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- l'avvenuto rimborso dei premi assicurativi da parte della compagnia;
con riferimento al contratto B:
 - il mancato addebito al cliente di costi a titolo di premi assicurativi (*"cfr. doc. all. 1"*);
- con riferimento a entrambi i contratti:
 - la non ripetibilità delle commissioni istruttorie, atteso il loro carattere *up-front*, come meglio specificato nel contratto e nel modulo SECCI;
 - la mancata sottoposizione preventiva della richiesta di restituzione di costi *up front* alle valutazioni della banca; l'intermediario, in tal modo, non sarebbe stato messo in condizione di risolvere bonariamente la vicenda ed evitare la proposizione del ricorso. Afferma quindi che una decisione dell'Arbitro *"che dovesse condannare la Banca alla restituzione di costi up - front – non richiesti nel preventivo reclamo – si porrebbe in violazione delle [...] disposizioni [ABF] e della ratio delle stesse, oltre ad andare ultra petita"*.

Chiede pertanto di respingere il ricorso.

In sede di repliche, il cliente ha sostanzialmente reiterato le proprie richieste, riportandosi alla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia, ed ha prodotto nuovamente il primo contratto di finanziamento.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio respinge l'eccezione dell'intermediario relativa alla supposta mancata richiesta nel reclamo dei costi *up front*, osservando come per entrambi i contratti le voci di costo richieste nel ricorso coincidono con quelle domandate nei reclami in atti.

Parimenti infondata è l'eccezione riferita al primo finanziamento e relativa alla presunta mancata allegazione del contratto, avendo il ricorrente prodotto copia di tutta la documentazione contrattuale relativa al prestito.

Passando al merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*. Ciò in quanto *"le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)"*. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *"sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva,*



- sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dall'art.16 par.1 della stessa Direttiva”;
- *“Priva di giuridico fondamento”* si rivela l'opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”;*
 - *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Nello specifico, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo riportate nei contratti di finanziamento, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell'Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbiano natura *up-front* le commissioni di istruttoria, perché remunerative di una serie di attività preliminari e propedeutiche alla concessione del finanziamento, dettagliatamente descritte nei due contratti, sottoscritti dal ricorrente ed agli atti del procedimento. Tali voci di costo, conformemente a quanto affermato dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, devono essere rimborsate al ricorrente secondo il criterio previsto per il rimborso degli interessi, perché comunque basato *“su un principio di proporzionalità”* valido ed efficace.

Quanto, invece, agli oneri assicurativi, di indubbia natura *recurring*, il Collegio rileva - con riferimento al contratto A - come gli stessi debbano essere retrocessi al cliente secondo il *pro rata temporis*, in quanto le CGA, alle quali rinvia il contratto per le modalità di calcolo, non risultano versate in atti. L'intermediario, peraltro, pur riferendo che la Compagnia avrebbe già effettuato il rimborso, nulla allega a sostegno dell'assunto.

Con riferimento al contratto B, invece, dalla documentazione in atti non si evince alcun addebito al cliente dei costi a titolo di premi assicurativi. Nulla, quindi, gli è dovuto.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo i due prospetti che seguono:

Finanziamento A:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	52
rate residue	68

TAN ▶	6,150%
-------	--------

% restituzioni:	
- in proporzione lineare	56,67%
- in proporzione alla quota	35,07%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni di istruttoria (up front)	€ 1.188,36	€ 673,40 <input type="radio"/>	€ 416,70 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 416,70
<input type="radio"/>	premi assicurativi (recurring)	€ 457,87	€ 259,46 <input checked="" type="radio"/>	€ 160,55 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 259,46
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 676,16
interessi legali	si <input type="checkbox"/>

La richiesta di retrocessione delle quote insolute non può essere accolta, non essendo in atti evidenza documentale attestante l'avvenuta corresponsione, da parte dell'ente datoriale, dei ratei conteggiati come insoluti.

Anche la richiesta di rimborso della penale per estinzione anticipata non è accoglibile, essendo la stessa contenuta nei limiti dell'1 % dell'importo rimborsato in anticipo, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente (cfr. art. 125 sexies, comma 2, TUB).

Finanziamento B:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	53
rate residue	67

TAN ▶	6,400%
-------	--------

% restituzioni:	
- in proporzione lineare	55,83%
- in proporzione alla quota	34,21%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni di istruttoria (up front)	€ 815,58	€ 455,37 <input type="radio"/>	€ 279,01 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 279,01
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 279,01
interessi legali	si <input type="checkbox"/>



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con riferimento al prospetto di calcolo sopra riportato relativo al secondo finanziamento, si precisa che benché il ricorrente consideri il prestito estinto alla 52ma rata, appare più verosimile l'estinzione alla 53ma rata. Infatti, dal piano di ammortamento allegato dallo stesso cliente si evince un presumibile "versamento in conto capitale" di euro 9.597,04 avvenuto proprio in corrispondenza di tale rata.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'intermediario è tenuto a restituire al ricorrente l'importo complessivo di € 955,17, di cui € 676,16 riferito al contratto A ed € 279,01 riferito al contratto B, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può, invece, essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 955,17, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS